CAMERA VALDOSTANA
CHAMBRE VALDÔTAINE

# REGOLAMENTO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI ALL'INGROSSO

Indice

**Indice** ..... **2**
**PARTE PRIMA – NORME GENERALI** ..... **3**
**Articolo 1 – Finalità e definizioni** ..... **4**
**Articolo 2 – Rilevazione dei prezzi all'ingrosso** ..... **5**
**Articolo 3 – Modalità di rilevazione** ..... **6**
**Articolo 4 – Pubblicazione dei prezzi rilevati** ..... **7**
**PARTE SECONDA – RILEVAZIONE DEI PREZZI** ..... **8**
**Articolo 5 – Criteri di rilevazione** ..... **9**
**Articolo 6 – Commissioni di Esperti** ..... **10**
**Articolo 7 – Modalità di rilevazione e diffusione** ..... **11**

# PARTE PRIMA – NORME GENERALI

## Articolo 1 – Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le attività di rilevazione dei prezzi all'ingrosso effettuate presso la Camera valdostana delle imprese e delle professioni, d'ora in avanti Chambre valdôtaine, individuando le modalità per la rilevazione d'ufficio.
2. Ai fini del presente regolamento:
   a) per "prezzi all'ingrosso" si intendono i prezzi praticati nelle transazioni tra operatori economici;
   b) per "transazione" si intende l'atto economico-giuridico che pone in essere l'obbligo da parte del venditore di trasferire al compratore la libera disponibilità di una merce o di un bene, al prezzo pattuito;
   c) per "rilevazione dei prezzi" si intende la rilevazione dei prezzi indicativi dei beni e/o dei servizi effettuato dalla Chambre valdôtaine;
   d) per "forcella di prezzo" si intende l'intervallo tra prezzo medio minimo e prezzo medio massimo rilevato per ogni prodotto oggetto di transazioni commerciali.

## Articolo 2 – Rilevazione dei prezzi all'ingrosso

1. La Chambre valdôtaine procede, per compito istituzionale, ai sensi dell'articolo 2 c. 2 lettera c) della legge 580/1993 e ss.mm.ii. alla rilevazione dei prezzi all'ingrosso secondo le modalità previste negli articoli seguenti.
2. La rilevazione dei prezzi all'ingrosso ha per oggetto:
   a) i prezzi all'ingrosso delle merci individuate con deliberazione della Giunta camerale, aventi un mercato significativo a livello locale;
   b) i prezzi all'ingrosso di particolari produzioni per le quali si ritenga opportuno pervenire ad una rilevazione, individuate con deliberazione della Giunta camerale;
   c) i prezzi all'ingrosso delle merci per le quali vi sia una specifica e giustificata richiesta di rilevazione del prezzo da parte di portatori di interesse, associazioni di categoria ed enti pubblici.
3. Scopo della rilevazione è di norma giungere, ove possibile, all'individuazione, per ogni prodotto oggetto di transazioni commerciali, di una "forcella di prezzi" da un prezzo medio minimo ad un prezzo medio massimo, depurati di sconti alla clientela, maggiorazioni per particolari specificazioni qualitative, etc., che possano costituire un valore indicativo di riferimento per i vari possibili utilizzi in ambito pubblico e/o privato. E' possibile escludere il valore più alto e il valore più basso dei prezzi rilevati ove si riscontrino anomalie rispetto al mercato. Alternativamente è possibile procedere all' individuazione del prezzo medio.
4. La rilevazione dei prezzi si riferisce sempre a transazioni avvenute in periodi precedenti alla rilevazione stessa e non assume in alcun caso la connotazione di quotazione fissata per le transazioni future.
5. Nelle pubblicazioni dei prezzi rilevati, nonché nei verbali delle riunioni, deve sempre essere riportato chiaramente l'intervallo temporale a cui si riferiscono i prezzi rilevati.

## Articolo 3 – Modalità di rilevazione

1. La rilevazione dei prezzi avviene mediante rilevazione diretta, a cura dell'ufficio camerale competente, interpellando le unità produttive o commerciali nei settori oggetto della rilevazione.

## Articolo 4 – Pubblicazione dei prezzi rilevati

1. La Chambre valdôtaine provvede a diffondere in appositi listini la "*forcella di prezzi",* da un prezzo medio minimo ad un prezzo medio massimo, rilevata per ogni prodotto oggetto di transazioni commerciali, o, in alternativa, il prezzo medio individuato. Tali listini sono diffusi dalla Chambre valdôtaine anche attraverso la pubblicazione nelle relative pagine del sito web istituzionale.
2. Al fine di fornire una rappresentazione sistematica e ordinata delle dinamiche di prezzo, la Chambre valdôtaine, nell'ambito delle diverse sezioni del listino, può pubblicare i prezzi quotati presso le altre Borse Merci o Sale di contrattazione di interesse per l'economia della circoscrizione di competenza, nonché le eventuali quotazioni nazionali o quelle rilevate dalla Borsa Merci Telematica per il periodo di riferimento. La composizione del listino viene effettuata avendo cura di garantire trasparenza delle fonti.
3. Nel caso in cui nei settori agricoli, agroalimentari ed ittici oggetto di rilevazione venga istituita una specifica Commissione Unica Nazionale ai sensi dell'art. 4, c. , del d.m. 31 marzo 2017, n. 72 , la Chambre valdôtaine – in conformità a quanto previsto all'art. 7, c. 2, del richiamato Decreto – sospende le corrispondenti rilevazioni dei prezzi e pubblica nei predetti listini i prezzi indicativi formulati dalle corrispondenti C.U.N..
4. Per la diffusione a livello nazionale dei dati e delle informazioni contenute nei listini, la Chambre valdôtaine può avvalersi di Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a..

# PARTE SECONDA – RILEVAZIONE DEI PREZZI

## Articolo 5 – Criteri di rilevazione

1. Alla rilevazione dei prezzi procede l'ufficio camerale competente attraverso la rilevazione diretta, interpellando un congruo numero di unità produttive e commerciali operanti nei settori oggetto di rilevazione e rappresentative del settore stesso.
2. Si considerano rappresentative le imprese che trattano con continuità gli acquisti o le vendite delle merci alle quali si riferiscono i prezzi.
3. La periodicità delle rilevazioni viene determinata secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta camerale.

## Articolo 6 – Commissioni di Esperti

1. Sono istituite con deliberazione della Giunta camerale apposite Commissioni di Esperti per settori merceologici, convocate per l'analisi dei dati raccolti dall'ufficio competente e la loro validazione ai fini della pubblicazione.
2. Un componente delle Commissioni, con funzioni di Presidente, è individuato dalla Giunta camerale, gli altri componenti dalle Associazioni di Categoria/Ordini professionali/Enti interessati e nominati per un triennio; rimangono comunque in carica fino alla nomina della nuova Commissione.
3. Entro novanta giorni prima della scadenza delle Commissioni, l'Ufficio competente provvede a contattare le Associazioni di Categoria/Ordini professionali e gli Enti rappresentati in seno alle Commissioni per richiedere la designazione di nuovi componenti oppure la conferma di quelli già in carica, assegnando un termine di trenta giorni per la risposta. In assenza di un riscontro espresso entro il predetto termine, i componenti della Commissione rimangono in carica in regime di prorogatio per il tempo necessario al completamento delle procedure di rinnovo.
4. Al fine di garantire una idonea rotazione nello svolgimento della carica, i singoli componenti delle Commissioni possono ricoprire tale ruolo per un solo ulteriore mandato consecutivo al primo. Il raggiungimento di tale limite rende irricevibile una ulteriore designazione della stessa persona per il successivo triennio, trascorso il quale il componente in questione diviene nuovamente eleggibile.
5. La Giunta della Chambre valdôtaine, sentite le Associazioni di categoria/Ordini professionali/Enti interessati, può procedere alla sostituzione di qualsiasi componente in caso di dimissioni o di compromissione di un corretto svolgimento della riunione con comportamenti contrari al Regolamento o che creano turbativa durante i lavori o per situazioni di conflitto d'interesse o di inadeguata rappresentatività degli interessi del settore di appartenenza.
6. E' prevista la sostituzione in caso di assenza consecutiva e non giustificata ad 1/3 delle riunioni previste durante l'anno.
7. Un funzionario camerale, individuato dal Dirigente competente, è di supporto al Presidente delle Commissioni e svolge le funzioni di Segretario verbalizzante.

## Articolo 7 – Modalità di rilevazione e diffusione

1. La rilevazione d'ufficio dei prezzi avviene a mezzo di appositi modelli di rilevazione redatti dall'Ufficio camerale competente e sottoposti alle unità produttive o commerciali individuate. La rilevazione può avvenire a mezzo di una o più delle seguenti modalità:
    a) mediante intervista, anche telefonica, ad opera di un funzionario dell'Ufficio camerale competente;
    b) mediante invio a mezzo posta elettronica all'Ufficio camerale competente del modello di rilevazione debitamente compilato e firmato;
    c) mediante compilazione da parte dell'azienda del modello di rilevazione in un'area riservata del sito ufficiale della Chambre valdôtaine.
2. L'Ufficio camerale competente provvede a raccogliere i dati dalle imprese e ne verifica, ove possibile, la coerenza rispetto all'andamento complessivo del locale mercato e sulla base dei dati raccolti provvede per ognuna delle voci merceologiche oggetto di rilevazione a elaborare un prezzo medio minimo e un prezzo medio massimo, o semplicemente un prezzo medio, con i criteri di cui all'art. 2, c. 3 del presente Regolamento.
3. L'ufficio camerale competente viene affiancato dalle Commissioni di Esperti per settore, di cui all'art. 6, convocate presso gli uffici camerali o con modalità telematica con la periodicità stabilita con deliberazione della Giunta camerale in relazione ai singoli settori merceologici e delle riunioni viene redatto verbale.